Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE NELLA SUA QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 5 del mese di settembre dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 535 del 05/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - N. 16780/2024 PUBBLICATA IN DATA 17.06.2024: RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO E CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DELL`AZIENDA (€ 44.537,21) - CIG N. B2EDE08853

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - N. 16780/2024 PUBBLICATA IN DATA 17.06.2024: RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO E CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DELL`AZIENDA (€ 44.537,21) - CIG N. B2EDE08853

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE NELLA SUA QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

Su proposta n. 576 in data 02/09/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VI/34067 del 29.12.1997 sono state attribuite al Direttore Generale di quest'Azienda le funzioni delle seguenti gestioni liquidatorie relative alla soppressa USSL n. 1 di Varese:

a) gestione liquidatoria riferita agli esercizi 1994 e precedenti;
b) gestione liquidatoria riferita agli esercizi 1995-1997;

visto l'art. 2 della L.R. 11.8.2015 n. 23 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 12 che testualmente recita:
  "I direttori generali delle ATS e delle ASST, nominati con le deliberazioni di cui al comma 4, sono individuati quali commissari liquidatori cui competono:
  a) le funzioni di legali rappresentanti:
  1. delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL;
  2. delle gestioni delle aziende USSL istituite ai sensi della legge regionale 15 settembre 1993, n. 28 (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità socio-sanitarie locali) e venute a cessare ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali");
- il comma 13 che testualmente recita:
  "Ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie di cui al comma 12 compete la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse USSL e aziende USSL";

richiamata la deliberazione n. 930 del 30.7.2009, con la quale l'Ente prendeva atto dell'atto di citazione del 23.4.2009 avanti il Tribunale di Milano, notificato in data 8.5.2009 prot. n. 0021513,

dai Signori *(omissis)*, figli del defunto Sig. *(omissis)*, con il quale i medesimi citavano la Gestione liquidatoria della soppressa USSL, l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese, nonché il Ministero della Salute, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni che sarebbero derivati agli attori in conseguenza del decesso del loro congiunto che sarebbe conseguito a seguito di politrasfusioni subite nell'anno 1983, in occasione di ricovero presso l'Ospedale di Circolo di Varese;

considerato che in ossequio alle condizioni ed alle clausole di cui alla Polizza rct-rco UAP, ora AXA, n. 10078, vigente all'epoca dei fatti contestati, l'Amministrazione conferiva procura *ad litem* a Legale designato dalla Compagnia medesima, la quale era tenuta altresì ad assumere tutti gli oneri connessi alla gestione della controversia, ivi comprese le eventuali spese peritali;

richiamata la nota e-mail del 10.2.2009, con la quale il broker AON S.p.A. precisava che MCS s.r.l. aveva confermato, con riguardo alla fattispecie di cui trattasi, l'operatività, a secondo rischio, della polizza Lloyd's of London n. 1573124;

ricordato che:

- il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5536 del 15.5.2012, aveva condannato il Ministero della Salute e la Gestione liquidatoria della soppressa USSL a pagare agli attori la somma complessiva di € 300.000,00, detratto l'importo di € 77.468,00 quale somma percepita a titolo di indennizzo ex Legge n. 210/92;

- ad esito di atto di citazione in appello promosso dalla Gestione liquidatoria, e dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese, nonché di appello incidentale instaurato dagli eredi del Sig. *(omissis)*, la Corte di Appello di Milano ha rigettato, con sentenza n. 3236/2014 del 13.5.2014, l'appello principale e l'appello incidentale, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 5536/2012 del Tribunale di Milano, dichiarando interamente compensate le spese del grado di giudizio;

- in relazione al successivo ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione promosso dagli eredi del Sig. *(omissis)*, la Gestione liquidatoria della ex USSL e l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese si costituivano nel giudizio in argomento e, su indicazione della Compagnia di Assicurazioni AXA, avevano conferito rispettivamente incarico di patrocinio legale all'Avv. Prof. Giuseppe Consolo ed all'Avv. Franco Monti;

vista l'Ordinanza n. 3983 del 23.11.2018, pubblicata il 12.2.2019, con la quale la Suprema Corte di Cassazione aveva parzialmente accolto il ricorso degli eredi del Sig. *(omissis)*, cassando l'impugnata Sentenza n. 3236/2014 ed aveva rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione;

ricordato che gli Avvocati Paolo Bossi e Monica Schiavi, in nome per conto degli eredi del Sig. *(omissis)*, avevano notificato in data 10.5.2019, rispettivamente, con prot. n. 0029673 e prot. n. 0029674, alla Gestione liquidatoria della soppressa ex USSL ed all'ASST dei Sette Laghi "Atto di citazione per riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione" avanti la Corte di Appello di Milano, per l'udienza del 7.10.2019 al fine di ottenere il risarcimento:

- di tutti i danni subiti non patrimoniali, fisici e morali *iure proprio* e *iure hereditatis* subiti dagli odierni attori per un ammontare complessivo di € 1.652,147,60, di cui:

  a) € 207.264,00 per danno morale *iure proprio* subito da ciascuno degli attori per un totale di € 1.036.320,00,

  b) € 410.312,00 per danno biologico subito dal *de cuius* e trasmesso agli eredi *iure hereditatis*,

  c) € 205.515,60 a titolo di danno morale subito dal *de cuius* e trasmesso agli eredi *iure hereditatis*;

- oltre ai danni esistenziali e patrimoniali subiti.

vista la deliberazione n. 545 del 16.09.2019 con la quale l'Ente si era costituito nel Ricorso promosso avanti la Corte di Appello di Milano dagli eredi del Sig. *(omissis)* per l'udienza del 7.10.2019 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, fisici e morali *iure proprio* e *iure hereditatis* subiti dagli attori per un ammontare complessivo di € 1.652.147,60, oltre ai danni esistenziali e patrimoniali dagli stessi subiti, e ciò in conseguenza del decesso del Sig. *(omissis)* a seguito di politrasfusioni effettuate nell'anno 1983 (ns. rif. 2135);

considerato che, ad esito del succitato giudizio avanti la Corte di Appello di Milano, il Broker Marsh S.p.a. ha provveduto con nota del 13.10.2022, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0069258, alla trasmissione della Sentenza n. 2426/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Milano che:

- ha condannato il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria ex USSL Varese al pagamento in favore dei Signori *(omissis)* (ciascuno per la propria quota), dell'importo complessivo di € 522.620,00 a titolo di danno *iure hereditario*, somma che dovrà essere devalutata al 26.05.1998 e rivalutata con applicazione di interessi legali dalla citata Sentenza all'effettivo saldo;
- ha confermato per il resto l'impugnata Sentenza;
- ha condannato, in via solidale, il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria ex USSL Varese al pagamento in favore degli eredi sopra indicati:
  a. delle spese del primo grado, liquidate in € 27.000,00, per compensi, oltre IVA, cpa e 15% spese generali;
  b. delle spese del primo appello liquidate in € 17.628,00, per compensi, oltre IVA, cpa e 15% spese generali;
  c. delle spese del giudizio in Appello liquidate in € 24.000,00, per compensi, oltre IVA, cpa e 15% spese generali;
- ha condannato, in via solidale, il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria ex USSL Varese al pagamento delle spese di CTU;

ricordato, altresì, che con la succitata nota, il broker Marsh provvedeva altresì alla trasmissione dei conteggi formulati dallo Studio Legale che difende le controparti, ammontanti ad:

- € 141.734,10 per somma capitale e interessi *iure proprio*,
- € 713.807,93 per somma capitale e interessi iure ereditatis,

per un totale capitale e interessi dovuti pari ad € 855.542,03,

- € 3.050,00 per rimborso spese CTU,
- oltre spese legali per l'importo di € 91.128,01,

per totale complessivo dovuto pari complessivamente ad € 949.720,04;

vista la nota e-mail del 3.2.2023 prot. n. 0007725 con cui il Broker ha comunicato di aver interpellato lo Studio Legale Consolo, designato dalla Società di Assicurazioni AXA, a mezzo della quale il succitato Studio Legale ha:

- confermato che la Sentenza di appello non è mai stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve;
- precisato che in data 23.01.2023 è stato notificato Ricorso per Cassazione presso lo Studio dei domiciliatari del medesimo Avv. Consolo;
- evidenziato che gli Eredi *(omissis)* stavano agendo per il riconoscimento del danno esistenziale;
- chiarito di essere intenzionato a proporre ricorso in quanto il danno dovrebbe essere di competenza del Ministero e non degli altri soggetti chiamati in causa;

ricordato che il Broker Marsh S.p.A., con nota e-mail del 06.02.2023, acquisita agli atti in data 07.02.2023 prot. n. 0008336, aveva trasmesso copia del Ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. promosso dai Signori *(omissis)*, in qualità di eredi del Sig. *(omissis)*, notificato allo Studio Legale Consolo, in data 23.01.2023;

ricordato, altresì, che con la medesima nota e-mail il succitato Broker aveva riferito, altresì, che lo Studio Legale Consolo "attende la delega per la costituzione in giudizio…" ed informa che il termine ultimo per proporre controricorso, avanti la Suprema Corte di Cassazione, è il 4.03.2023;

vista, inoltre, la nota e-mail del 9.2.2023, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0009078 con la quale il Broker Marsh ha comunicato che la Compagnia assicuratrice AXA, contrariamente a quanto riferito nei giorni precedenti dallo Studio Legale Consolo, ha informalmente anticipato che, avendo la Compagnia medesima già provveduto alla liquidazione del massimale di polizza, la stessa non è interessata a procedere alla costituzione nel giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione e, pertanto, non provvederà ad assumere la gestione della lite per conto della Gestione Liquidatoria, unico soggetto chiamato in giudizio (oltre al Ministero della Salute) e, pertanto, le spese di difesa non potranno essere oggetto di rimborso;

precisato che l'Ente ha provveduto a contestare le posizioni assunte dalle Compagnie Assicuratrici con nota prot. n. 0009691 del 10.02.2023 chiedendo alle Compagnie Assicuratrici AXA e Lloyd's, per il tramite del Broker, di riesaminare e rivedere le posizioni assunte in merito alla gestione del sinistro, dandone riscontro entro e non oltre mercoledì 15.02.2023 ed evidenziando il pregiudizio che la tempistica venutasi a creare, per cause indipendenti dalla condotta dell'Ente, non potrà che rendere oltremodo difficoltosa la difesa;

precisato, altresì, che con la suddetta nota, l'Ente evidenziava, tra l'altro, la necessità ed urgenza di ricevere un riscontro tempestivo al fine di poter assumere, se del caso, autonome determinazioni a difesa dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché per consentire, nelle denegate ipotesi che non fossero riviste le posizioni degli Assicuratori, di conferire incarico professionale ad altro Legale di fiducia;

rilevato che le Società Assicuratrici non hanno modificato le loro posizioni lasciando l'Ente assicurato nella necessità di assumere autonome determinazioni in un contesto oltremodo complesso stan-

te l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione e l'impossibilità di avvalersi degli Avvocati che ne hanno curato i legittimi diritti ed interessi nei precedenti quattro gradi di giudizio;

ricordato che, pertanto, con deliberazione n. 116 del 28.02.2023 l'Ente ha:

- preso atto della sopra citata Sentenza n. 2426/2022, acquisita agli atti in data 13.10.2022 prot. n. 0069258;
- preso atto, altresì, del Ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. promosso dai Signori *(omissis)*, in qualità di eredi del Sig. *(omissis)*, notificato allo Studio Legale Consolo incaricato dalla Compagnia di assicurazioni AXA S.p.a., in data 23.01.2023 ed acquisito agli atti dell'Ente, per il tramite del Broker Marsh S.p.A., in data 07.02.2023 prot. n. 0008336;
- proposto, altresì, controricorso, eventualmente anche in via incidentale, avanti la Suprema Corte di Cassazione, e ciò anche alla luce delle valutazioni espresse dall'Avv. Andrea Orelli nel parere acquisito agli atti in data 22.02.2023 prot. n. 0012581;
- conferito, a tal fine, la nomina dell'Avv. Andrea Orelli, con Studio in Via Piave n. 2 – Varese, quale Legale a cui conferire procura *ad litem*, riservandosi ogni valutazione e iniziativa nei confronti degli Assicuratori, a miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente;
- riservato ogni valutazione e iniziativa nei confronti degli Assicuratori, a migliori tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente;

preso atto che l'Avv. Andrea Orelli, con nota e-mail del 17.06.2024, acquisita agli atti in data 18.06.2024 con prot. n. 0050602, ha trasmesso copia dell'Ordinanza, pubblicata in data 17.06.2024 con la quale la Suprema Corte, giudicando sul ricorso principale proposto dagli eredi del Signor *(omissis)*, nonché sul ricorso incidentale proposto dalla Gestione Liquidatoria della disciolta USSL di Varese ha così deciso:
"accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo; accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettando il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità";

preso e dato atto che con la suddetta nota il Legale dell'Ente ha precisato che la Suprema Corte di Cassazione ha:

- accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che il Giudice *a quo* non abbia validamente giustificato lo scostamento rispetto ai valori tabellari previsti per la liquidazione del danno *iure proprio*;
- dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale;
- accolto il primo motivo del ricorso incidentale da noi proposto ritenendo che il Giudice *a quo*, nel respingere l'eccezione di prescrizione a suo tempo proposta, non abbia correttamente considerato un elemento potenzialmente determinante per individuare il termine iniziale di decorrenza che, secondo la tesi da noi sostenuta, non risale all'anno 2004, bensì al 1998, circostanza *"...che ha un carattere decisivo ai fini della valutazione della prescrizione opposta"(cfr. Ordinanza Suprema Corte pag. 7);*
- respinto il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale era stata addotta l'erroneità della motivazione posta a base della Sentenza impugnata in punto di nesso causale;
- accolto il terzo motivo del nostro ricorso incidentale con il quale è stata adottata l'erroneità della liquidazione del danno *iure hereditatis* in quanto il Giudice *a quo* ha liquidato i periodi di invalidità temporanea indicati nella CTU come se si trattasse di periodi di invalidità perma-

nente sommando fra loro le relative percentuali e conseguentemente monetizzandole in tal modo decuplicando tale voce del danno risarcibile;

preso atto, infine, che l'Avv. Andrea Orelli con la medesima nota del 18.06.2024 ha comunicato, che la causa dovrà essere riassunta entro il termine previsto dall'art. 392 c.p.c., ossia entro tre mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi, chiedendo di valutare l'ipotesi di riassunzione della Corte avanti il Giudice del rinvio;

ritenuta, pertanto, la necessità per l'Ente di riassumere la causa avanti la Corte di Appello di Milano, confermando, a tal fine, l'incarico all'Avv. Andrea Orelli del Foro di Varese, con Studio in Via Piave n. 2 – 21100 Varese;

ritenuto, altresì, di riservarsi ogni valutazione ed iniziativa nei confronti delle Società Assicuratrici, a miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, e ciò alla luce del comportamento adottato dagli Assicuratori nella gestione dell'intera vicenda, delle contestazioni formalizzate ai medesimi per il tramite del Broker con la citata nota 10.02.2023, prot. n. 0009691, dell'estremo ritardo con cui l'Ente è stato messo a conoscenza delle intenzioni degli Assicuratori di non concedere il patrocinio legale o di rivedere, nel caso di Lloyd's, le posizioni precedentemente assunte circa l'operatività della polizza di secondo rischio;

atteso che si è richiesto al citato Professionista del Foro di Varese, con nota e-mail del 16.07.2024, di formulare un preventivo di massima adottando come parametro di riferimento i livelli minimi degli onorari previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13.08.2022, e ciò in conformità a quanto previsto dal "Nuovo Regolamento aziendale avvocati di libero Foro dell'ASST dei Sette Laghi – 2022";

preso atto che il suddetto Legale:
- con nota e-mail del 22.07.2024, acquisita agli atti in data 23.07.2024 con prot. n. 0059911, ha trasmesso il preventivo richiesto, dal quale si evince che la spesa ipotizzabile in linea di massima per la gestione della causa di riassunzione, avanti la Corte di Appello di Milano, è di € 41.981,21 comprensivo di IVA, CPA e spese generali, determinato di comune accordo con riferimento ai livelli minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (valore causa stimato da € 520.000,01 a €. 1.000.000,00), tenuto conto che, in caso di eventuale conciliazione, l'importo corrispondente alla fase decisionale sarà aumentato del 25%;
- con successiva nota e-mail del 25.07.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0060583 ha, altresì, precisato che all'importo sopra indicato andranno aggiunti anche gli esborsi necessari per il pagamento del Contributo Unificato di iscrizione a Ruolo della causa ed anticipazioni che, prevedibilmente, dovrebbero ammontare ad € 2.529,00, oltre € 27,00 per marche da bollo;

visto lo schema di disciplinare d'incarico, debitamente depositato a fascicolo, da sottoscrivere unitamente al professionista incaricato, e ciò, in coerenza con quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella legge 24.3.2012 n. 27;

dato atto che nello svolgimento di tale incarico, l'Avvocato assume il ruolo di Titolare e definisce autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati e, pertanto, si impegna a trattare i dati

e/o le informazioni acquisite, esclusivamente nella misura prettamente necessaria e indispensabile all'adempimento del proprio mandato e dei relativi compiti affidatigli. Il trattamento non deve, inoltre, essere eseguito in tutti i casi in cui le medesime finalità sono realizzabili mediante dati anonimi o altre modalità che rendono non determinabile l'identità dell'interessato;

ritenuto, pertanto, di proporre il conferimento di specifico incarico professionale al suddetto Legale, con ogni opportuno potere e facoltà a miglior tutela degli interessi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE NELLA SUA QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'Ordinanza, pubblicata in data 17.06.2024 con la quale la Suprema Corte di Cassazione, giudicando sul ricorso principale proposto dagli eredi del Signor *(omissis)*, nonché sul ricorso incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria della disciolta USSL di Varese ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo; ha accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettando il secondo motivo; ha cassato la Sentenza n. 2426 emessa dalla Corte di Appello di Milano, in relazione ai motivi accolti; ha rinviato alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

2. di riassumere il giudizio di cui trattasi avanti la Corte di Appello di Milano, e ciò anche alla luce delle valutazioni espresse dall'Avv. Andrea Orelli nel parere acquisito agli atti in data 18.06.2024 con prot. n. 0050602;

3. di conferire, a tal fine, la nomina dell'Avv. Andrea Orelli, con Studio in Via Piave n. 2 – Varese, quale Legale a cui conferire procura *ad litem*;

4. di approvare lo schema di "Disciplinare d'incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio" debitamente depositato a fascicolo, da sottoscrivere unitamente al professionista incaricato Avv. Andrea Orelli e ciò in coerenza con quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24/03/2012 n. 27;

5. di riservare ogni valutazione e iniziativa nei confronti degli Assicuratori, a miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente;

6. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti complessivamente ad € 44.537,21 e, più dettagliatamente, di seguito indicati:
   - € 41.981,21 comprensivo di IVA, CPA e spese generali, determinato di comune accordo con riferimento ai livelli minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (valore causa stimato da € 520.000,01 a €. 1.000.000,00);

   siano imputati al conto di costo n. 410635 "Spese legali per Gestione liquidatoria" del Bilancio di Esercizio;
   - € 2.529,00 a titolo di Contributo Unificato;
   - € 27,00 per marche da bollo;

   per un costo complessivo pari ad € 2.556,00, siano imputati al conto di costo n. 420001 "Imposte e tasse e tributi vari a carico Azienda" del Bilancio di Esercizio;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 576 DEL 02/09/2024

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - N. 16780/2024 PUBBLICATA IN DATA 17.06.2024: RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO E CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DELL`AZIENDA (€ 44.537,21) - CIG N. B2EDE08853

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2024	410635	1123	41.981,21
2024	420001	1124	2.556,00

Altro:

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 535 del 05/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - N. 16780/2024 PUBBLICATA IN DATA 17.06.2024: RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO E CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DELL`AZIENDA (€ 44.537,21) - CIG N. B2EDE08853

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 05/09/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`
Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa
Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA
Iadini Anna Maddalena - Delegato Direzione Sanitaria
Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Negri Giovanna